



**COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL**  
**SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE IN**  
**FORMA SINGOLA E DEL REGISTRO DEI**  
**VOLONTARI CIVICI**

## **INDICE**

*Articolo 1 - OGGETTO*

*Articolo 2 - FINALITÀ*

*Articolo 3 - VOLONTARIO*

*Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CIVICO*

*Articolo 5 – ISTITUZIONE REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI*

*Articolo 6 - REQUISITI SOGGETTIVI*

*Articolo 7 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI*

*Articolo 8 - REVOCA O RINUNCIA DEL VOLONTARIO*

*Articolo 9 - MEZZI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO*

*Articolo 10 - DOVERI DEL VOLONTARIO*

*Articolo 11 - RICONOSCIMENTI PER IL SERVIZIO SVOLTO*

*Articolo 12 – TRASPARENZA E INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA*

*Articolo 13 - COPERTURA ASSICURATIVA*

*Articolo 14 - RIMBORSO SPESE*

*Articolo 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

*Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ*

## **Art. 1. OGGETTO**

L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari riconoscendo il valore sociale per l'attività svolta e adottando idonee iniziative di promozione.

Tale attività viene svolta per le finalità di cui al successivo articolo 2 in forma singola o attraverso convenzioni con enti, istituti, organizzazioni di volontariato, associazioni o cooperative sociali.

Le norme organizzative contenute nel presente regolamento si applicano all'attività di volontariato svolta in forma singola, mentre per le attività svolte in forma associata vale quanto previsto nelle apposite convenzioni.

## **Art. 2. FINALITA'**

Le attività di volontariato sono finalizzate ad accrescere ed integrare i servizi forniti dal Comune, ad assicurare una migliore qualità degli stessi, a rendere prestazioni di interesse per la collettività, a far circolare e maturare in essa la cultura della solidarietà, garantendo la partecipazione dei cittadini alle attività di interesse generale in attuazione del c.d. principio di sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione all'art. 118 comma 6.

## **Art. 3. VOLONTARIO**

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La scelta del volontario dev'essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

## **Art. 4. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CIVICO**

La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari di tipo autonomo o subordinato.

Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati e i contatti che dovessero intercorrere tra i volontari e i responsabili degli uffici comunali, costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività volontaria e non costituiscono perciò in alcun modo indice di subordinazione.

L'attività di volontariato può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, integrative e non sostitutive, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.

Le attività che possono essere svolte dovranno essere ricomprese nelle attività d'interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo Settore".

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di impiego del volontario potranno essere le seguenti:

#### Attività sociale, culturale ricreativo e artistico

- a) assistenza e trasporto di persone anziane o di persone con mobilità ridotta o che comunque necessitano di supporto, anche la fine di contrastare situazioni di disagio e di emarginazione sociale;
- b) accompagnamento alunni a scuola;
- c) assistenza agli alunni all'esterno delle scuole pubbliche;
- d) assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità;
- e) realizzazione di commissioni varie a sostegno di persone disagiate;
- f) supporto all'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
- g) assistenza ed animazione per giovani e bambini;
- h) assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);
- i) attività di supporto ad uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico;
- l) supporto e collaborazione con la polizia locale ad esempio per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile;
- m) tutela, promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc, organizzate o patrocinate dal Comune;
- n) ogni ulteriore attività afferente per quanto sopra non dettagliato.

#### Attività a tutela e salvaguardia del patrimonio comunale e dell'ambiente

- a) piccole manutenzioni di aiuole/aree verdi, alveari e di aree pubbliche anche destinate allo svago e alla ricreazione;
- b) vigilanza e pulizia strade e marciapiedi (anche in caso di neve) e pulizia dei fossati;
- c) vigilanza fossati e corsi d'acqua al fine della prevenzione con obbligo di segnalazione all'ufficio tecnico di eventuali situazioni critiche (presunti abusi, presenze di arbusti o materiali che possano creare ostacolo al deflusso delle acque, ecc.);
- d) presidio e sorveglianza presso aree pubbliche e strutture comunali a valenza ricreativa, culturale, sportiva, al fine di monitorare eventuali comportamenti che possano recare disturbo o danno alle persone o al patrimonio comunale;
- e) ogni ulteriore attività afferente per quanto sopra non dettagliato.

Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

L'affidamento o il rinnovo dell'incarico di volontario civico avverrà da parte del Responsabile del Servizio competente per materia con comunicazione scritta, che potrà contenere anche particolari limitazioni o indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività, il cui mancato rispetto da parte del volontario potrà essere causa di immediata revoca dell'incarico. Il volontario sottoscriverà tale comunicazione, con ciò confermando la propria accettazione ed il proprio impegno a rispettare il presente Regolamento e quanto indicato nella comunicazione.

L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Servizio interessato al quale compete: a) accertare che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività; b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o attraverso altre idonee procedure; d) adottare ogni utile accorgimento che tuteli la sicurezza e la salute del volontario, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione potrà fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

I volontari, nello svolgimento delle loro attività, collaborano con il personale comunale con cui verranno a contatto. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile delle proprie azioni e risponderà personalmente di eventuali comportamenti aventi natura di illeciti civili e penali. L'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

In capo al volontario è fatto espressamente obbligo di comportamento secondo le regole della correttezza e della buona fede e di diligente custodia dei materiali necessari all'attività eventualmente forniti, nonché di rispetto delle normative in materia di tutela della riservatezza.

I singoli volontari saranno provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo.

## **Art. 5. ISTITUZIONE REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI**

E' istituito il Registro dei Volontari Civici.

Non è possibile svolgere attività di volontariato per conto del Comune di Santa Lucia di Piave senza la previa iscrizione al registro.

Sono iscritti nel registro le persone che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti ex art.6, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Il registro è tenuto presso l'Ufficio Segreteria, è pubblico ed è reso noto attraverso il sito web istituzionale.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo dell'ente, mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso la Sede Comunale e/o sul sito web istituzionale [www.comune.santaluciadipiave.it](http://www.comune.santaluciadipiave.it).

## **Art. 6. REQUISITI SOGGETTIVI**

Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) residenza in un comune italiano;
- b) regolare titolo al soggiorno;
- c) età: non si prevede alcun limite alla candidatura; in caso di minori, la richiesta di adesione dovrà essere firmata congiuntamente dal richiedente e dall'esercente la potestà genitoriale;
- d) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
- e) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni e assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Potranno iscriversi al registro anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica. In ogni caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività oggetto di volontariato, il Comune potrà richiedere ulteriori certificazioni mediche o verifiche di competenza, al fine di garantire all'interessato un impiego compatibile con la propria condizione fisica e psico-fisica. Per

lo sviluppo delle abilità necessarie ad alcuni dei servizi di volontariato previsti dal presente Regolamento, il Comune di Santa Lucia di Piave potrà acconsentire ad attività di tutoraggio dei volontari con disabilità rinviando a progetti specifici da realizzare con associazioni accreditate in assenza di oneri per il Comune.

Per particolari e specifiche attività, che necessitano di particolari competenza, attitudini o predisposizioni, il Comune si riserva di chiedere ulteriori specifici requisiti.

## **ART.7. ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI**

Le richieste di iscrizione al Registro dei Volontari del Comune, da inoltrare esclusivamente su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, devono essere accompagnate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (e dell'esercente la potestà genitoriale, in caso di minori).

Le domande di iscrizione del registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dall'Ufficio competente unitamente ai Responsabili cui fanno capo le attività di cui all'art. 4.

Nel caso di esito positivo, si procederà con l'iscrizione al registro, in caso negativo verrà comunicata al richiedente il diniego.

La domanda può essere presentata in ogni periodo dell'anno.

Periodicamente potranno essere esposti, all'Albo Pretorio, nei luoghi abituali e sul sito istituzionale del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento di nuovi Volontari nello svolgimento di attività particolari.

## **Art. 8. REVOCA O RINUNCIA DEL VOLONTARIO**

L'incarico di volontario è revocabile:

- a) in qualsiasi momento, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuta inidoneità (psicofisica, ecc.) del volontario;
- b) per violazione di quanto previsto nel presente Regolamento o delle modalità di svolgimento dell'incarico;
- c) d'ufficio, previa comunicazione all'interessato, nel caso in cui, siano decorsi due anni dall'iscrizione, senza che il volontario, qualora interpellato, abbia svolto alcuna attività.

Il volontario può a sua volta rinunciare all'incarico in ogni momento, avvertendo per iscritto il Responsabile dell'area di riferimento, in modo da permettere la propria tempestiva sostituzione evitando l'interruzione dell'attività svolta.

## **Art.9. MEZZI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

I mezzi e le attrezzature comunali necessari all'espletamento di alcune attività di volontariato sono messi a disposizione dal Comune. In tale ipotesi, i volontari sono custodi dei mezzi e delle attrezzature del Comune di Santa Lucia di Piave che dovranno essere utilizzati esclusivamente per i fini connessi all'attività medesima e con la diligenza del buon padre di famiglia. I beni dovranno essere riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta concordati, fatto salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali danni causati da utilizzi anomali, imprudenti o negligenti verranno posti a carico del volontario utilizzatore del mezzo o dell'attrezzatura. Il Comune fornirà inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

Più in generale, in capo a ciascun volontario sussiste l'obbligo di comportamento secondo le regole della correttezza e della buona fede e di diligente custodia dei materiali necessari all'attività eventualmente forniti;

## **Art. 10. DOVERI DEL VOLONTARIO**

Nell'espletamento della propria attività i volontari iscritti al registro si ispirano ai doveri di correttezza e lealtà nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza, buon senso e discrezione; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel massimo rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".

I Responsabili nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, hanno facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- b) vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità e di normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati;

## **Art. 11. RICONOSCIMENTI PER IL SERVIZIO SVOLTO**

Con il fine di valorizzare e stimolare le attività di utilità sociale, l'Amministrazione Comunale:

- 1) adotta idonee iniziative di promozione;
- 2) rilascia attestati che certifichino il servizio offerto;
- 3) rilascia, a suo insindacabile giudizio, attestati di merito per la tipologia dei servizi resi.

## **Art. 12. TRASPARENZA E INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA**

L'Amministrazione e/o il responsabile competente dell'attività effettuata dal volontario rendiconta in merito alla stessa attività prestata e agli obiettivi raggiunti al fine di darne comunicazione alla cittadinanza, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni.

## **Art. 13. COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Comune provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e, per quanto possibile in base alle condizioni contrattuali disponibili per il settore, per malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

## **Art. 14. RIMBORSO SPESE**

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

Il Responsabile dell'Area presso cui il volontario presta la propria attività, autorizza preventivamente le spese necessarie nei modi in uso presso l'ente, e autorizza il rimborso delle spese connesse all'attività prestata, ritenute necessarie e opportunamente documentate.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata e preventivamente autorizzate.

## **Art. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune tramite l'ufficio gestore nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. I dati non riservati possono essere trattati per le informazioni di cui all'articolo 6. I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

## **Art. 16. ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITA'**

Il Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato in contrasto con il presente.

Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Ente a tempo indeterminato.